

STATUTO SOCIALE

Associazione Operatori Protezione Civile, Ambientale e Zoofila.

Sezione di Sassari

ART. 1 Costituzione

- 1) Nell'ambito dell'associazionismo volontario e' costituita l'associazione non riconosciuta denominata:
"Associazione Operatori Protezione Civile , Ambientale e Zoofila "
- 2) L'Associazione ha sede in via Salvatore Coradduzza 3, Sassari.

Art. 2 - PRINCIPI , IDENTITA' e FINALITA'.

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica, si configura quale ente senza scopo di lucro, ed in particolare quale Associazione di volontariato agisce nel rispetto delle Leggi sul volontariato. Persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'associazione.

1. L'Associazione opera principalmente nei seguenti ambiti:

a) Attività di volontariato volta principalmente a:

- 1) Tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, Salvaguardia, monitoraggio e tutela della natura, dell'ambiente e del patrimonio ambientale
Salvaguardia, monitoraggio e tutela della natura, dell'ambiente e del patrimonio ambientale
- 2) tutela degli animali in genere, con particolare riguardo verso gli animali affettivi.
Vigilanza venatoria, zoofila in tutte le sue funzioni. Assistenza e collaborazione con le Istituzioni per il raggiungimento di quanto inerente agli scopi predetti.

e) Protezione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività ad esso connesse.

b) Altre attività delle quali si prefigge l'Associazione:

- 1) 1) sviluppo di attività culturali attraverso la promozione e lo sviluppo di attività ad esso connesse.
e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale,

2) Supporto e ausilio ad enti ed istituzioni in attività di interesse generale, collettivo, interventi e prestazioni sanitarie emergenza, e quanto altro di pubblica utilità.

Come già esposto tutto ciò descritto quale attività principale e secondaria , verterà svolto senza scopo di lucro e su richiesta e a favore di terzi richiedenti.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione , come previsto dall'art. 33 co.1 CTS , può avvalersi di opera di lavoratori dipendenti e/o di prestatori di lavoro autonomo, ma non ravvisando al momento alcuna necessità di intrattenere alcuno di tali rapporti, non ha provveduto ad assumere nessuna di tali figure.

ART. 3 Qualità di volontario

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4 Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali in qualsiasi momento con l'accordo degli amministratori, ma non oltre 3gg. dalla richiesta scritta, e con la presenza di uno di essi.

- Votare in Assemblea;

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ART. 7 Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività propria dalla Associazione.

8 L'assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza del 50% con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9 Compiti dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati.

ART. 10 Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di 3 o 5 e resta in carica per la durata di anni 5 e i suoi componenti possono essere rieletti.

Dura in carica 5 anni.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 Organo di controllo (Eventuale)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall' art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro..

ART. 15 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari; Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6
- Rendite patrimoniali;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 16 Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17**Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate

è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a donatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 21 Assicurazione obbligatoria

L'organizzazione che si avvale di volontari deve svolgimento alle attività di volontariato nonché per la assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi alla responsabilità civile verso i terzi;

ART. 22 Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 23 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 24 Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

ART. 25 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e per quanto non previsto dal CTS si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 193
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/12/2022 REGISTRATO IL 31/01/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000193

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CAUMRZ53T06I452I CAU MAURIZIO
ID. TELEMATICO: TWN23L000193000BB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92132630903
2 - CAUMRZ53T06I452I

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2

NOTE:

ADEGUAMENTO STATUTO CODICE DEL TERZO SETTORE - G.D.